



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO

RESIDENZA PROTETTA

"A. SABBADINI"

DI SARZANA

Adottato con Deliberazione del Commissario Prefettizio (C.C.) n. 26 del 18.04.1996 ad oggetto: *“Adozione del Regolamento per la Residenza Protetta "A. Sabbadini" di Sarzana”*,

Modificato con Deliberazione G.C. n. 67 del 08.04.2003 ad oggetto *“Modifica delle modalità di riscossione della retta della Residenza Protetta A. Sabbadini di Sarzana”*



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO I

Art. 1

Finalità del servizio

1. La Residenza Protetta "A. Sabbadini" ai sensi dell'art. 54 comma 6 lett.d) della legge regionale n. 21/88, è un servizio residenziale territoriale rivolto a cittadini anziani che per una molteplicità di cause non siano in grado di provvedere autonomamente all'organizzazione della propria vita.
2. La struttura residenziale si configura come un servizio con caratteristiche ambientali, strutturali ed organizzative in sintonia con i bisogni degli ospiti che ne usufruiscono.
3. Offre un facile collegamento con il tessuto sociale territoriale che permette agli anziani di mantenere ed estendere tutti i rapporti con i familiari, amici e parenti favorendo dentro e fuori dalla struttura possibilità ed occasioni di confronto con la realtà esterna.
4. La gestione della Residenza Protetta è finalizzata al rispetto della dignità, della libertà e della personalità dell'ospite, alla prevenzione di perdite ulteriori di autonomia ed al mantenimento del livello più alto possibile delle sue capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali.
5. Le modalità organizzative della Residenza garantiscono altresì all'anziano l'esercizio dei propri diritti sociali, politici, economici e religiosi.

Art. 2

Destinatari

1. Sono ammessi alla struttura i cittadini che abbiano compiuto il 65° anno di età (o persone di età inferiore che per motivi fisici o psichici si trovino in condizione di anticipata senescenza, ai sensi dell'art. 48 della L. R. 21/88) per i quali il Servizio Sociale competente abbia verificato che sussistono le seguenti condizioni:
 - a) non sono in grado, pur in presenza di potenziali autonomie psico-fisiche, di gestire autonomamente la propria vita;
 - b) non sono più sufficientemente tutelati con le risorse attivabili a livello territoriale (assistenza



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

domiciliare, centri sociali, ecc.) per il loro mantenimento a domicilio.

2. Hanno titolo ad essere ammessi gli anziani ospiti presso altre strutture residenziali che richiedano il trasferimento, purché al momento del ricovero siano residenti a Sarzana ed il ricovero sia stato effettuato attraverso il servizio sociale distrettuale.
3. Potranno essere ammessi i cittadini residenti nel Comune di Sarzana ed in altri Comuni, aventi i requisiti di cui al precedente comma 1.
4. Le priorità di ammissione sono indicate nel successivo art. 7 del presente Regolamento.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO II

Art. 3

Ammissioni temporanee

1. In riferimento alle indicazioni della Regione Liguria, contenute nel Progetto Obiettivo Anziani 1992-1995 (Deliberazione C. R. n° 127 del 21.12.1992), nella struttura possono essere previste anche forme di residenzialità temporanea e diurna.

Art. 4

Documentazione richiesta per l'ammissione

1. La richiesta di ammissione in struttura residenziale deve essere sottoscritta da parte dell'interessato o da un suo legale rappresentante, se interdetto, corredata della seguente documentazione:

- a) questionario medico compilato dal Medico curante o di base;
- b) copia del/i libretto/i di pensione anno in corso e modelli fiscali relativi all'anno precedente (dichiarazione dei redditi, mod. 102, ecc.);
- c) dichiarazione sottoscritta dal soggetto o dal suo legale rappresentante attestante la consistenza patrimoniale e reddituale indicando tutte le fonti di reddito, a qualunque titolo percepito nell'anno in corso;
- d) dichiarazione resa dal ricoverando dalla quale risultino i nominativi ed i recapiti dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C.);
- e) autorizzazione scritta a procedere ad accertamenti finanziari presso istituti bancari, uffici postali, ecc.;
- f) ogni altra documentazione esibita spontaneamente o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze.

2. Il Servizio Sociale distrettuale provvederà ad integrare la pratica con la seguente documentazione:



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

- a) la relazione sociale, redatta dal Servizio Sociale del Distretto di competenza, in cui si attesti la sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b), si evidenzi l'espletamento di tutte le procedure volte ad evitare il ricovero, la valutazione di merito circa la inevitabilità del ricovero, i rapporti avuti con l'anziano ed i familiari nonché informazioni anagrafiche, relazionali, sociali ecc. su apposita modulistica (cartella utente);
 - b) risultanze della scheda AGED da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.);
 - c) relazione psicologica da parte del servizio Anziani e Disabili dell'U.S.L.n° V o la relazione psichiatrica qualora si ravvisi la necessità di una consulenza da parte del servizio psichiatrico della V° U.S.L;
 - d) autocertificazione attestante i dati relativi alla:
 - nascita;
 - residenza;
 - stato di famiglia nel caso di richiesta di integrazione retta da parte del Comune.
3. I familiari chiamati a contribuire al pagamento della retta devono presentare:
- a) stato di famiglia o autocertificazione in bollo;
 - b) modelli fiscali riguardanti l'anno precedente a quello dell'ammissione del soggetto alla Residenza;
 - c) autocertificazione relativa alla consistenza patrimoniale e reddituale familiare;
 - d) certificato di disoccupazione per coloro che non svolgono un'attività lavorativa;
 - e) ogni altra documentazione esibita spontaneamente o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze, utili a certificare lo stato patrimoniale.
4. L'utente prima dell'ingresso effettivo in Residenza Protetta dovrà presentare la seguente documentazione:
- 4.1 al responsabile sanitario:
- a) certificato del medico curante contenente l'anamnesi delle patologie pregresse o in atto, le terapie praticate, nonché la certificazione dell'assenza della necessità di prestazioni sanitarie ospedaliere;
 - b) accertamenti sanitari con esito negativo effettuati presso una struttura pubblica: coprocultura, tampone faringeo;
 - c) accertamenti sanitari effettuati presso una struttura pubblica: R.Wasserman, Markers epatite



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

A,B,C; HIV; Mantoux o test tine, ed in caso di positività, RX torace;

4.2 al responsabile della struttura:

- d) libretto personale S.A.U.B.
- e) Codice Fiscale;
- f) Carta d'identità;
- g) libretto/i di pensione/i nel caso in cui l'utente richieda che la riscossione venga effettuata dai competenti uffici comunali (ufficio economato) o nel caso di integrazione retta da parte del Comune;
- h) dichiarazione da cui risulti di aver disdetto tutte le utenze ENEL ACAM, TIRRENIA, TELECOM, ecc.

5. Dovrà essere sottoscritta l'impegnativa relativa al rispetto del presente Regolamento ed all'assunzione degli oneri economici attribuiti in base alla determinazione annuale dell'Amministrazione Comunale, da parte dell'utente e di coloro che sono tenuti al pagamento totale o parziale della retta (Allegato A).

6. Se proprietario di immobili, l'ospite a richiesta dell'Amministrazione concederà ipoteca volontaria per un ammontare concordato fra le parti e da azionarsi da parte dell'Amministrazione nel caso di insolvenza dell'ospite medesimo e/o per il recupero della differenza fra la retta e la quota effettivamente versata in base al reddito percepito: in tal caso la detta differenza non farà carico al servizio sociale, ma direttamente all'ospite.

7. Per gli anziani provenienti da altri Comuni dovrà essere prodotta anche la deliberazione attestante l'impegno della competente Amministrazione ad assumersi l'onere del pagamento delle relative rette di ricovero o di eventuale integrazione.

Art. 5

Procedure di ammissione

1. La richiesta di ammissione deve essere sottoscritta direttamente dall'utente o da un suo legale rappresentante, in caso d'interdizione, al Sindaco del Comune di Sarzana.

2. L'istanza verrà esaminata dal Servizio Sociale Distrettuale competente che provvederà alla necessaria istruttoria.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

3. Il Servizio Sociale Distrettuale, per il completamento delle informazioni patrimoniali, potrà avvalersi sia dei competenti Uffici Comunali (es. Vigili Urbani) che dell'Amministrazione dello Stato.
4. Il personale amministrativo del Distretto provvederà ad effettuare il calcolo del contributo da porsi a carico dell'interessato e dei parenti tenuti all'obbligo degli alimenti, nonchè a far sottoscrivere i relativi impegni.
5. L'assistente sociale assegnerà ad ogni domanda un punteggio totale, somma di punteggi ottenuti da valutazioni di tipo sociale, sanitario ed economico, in modo da costituire una graduatoria che verrà di norma aggiornata ogni qualvolta vi siano le possibilità di un inserimento nella struttura.
6. Qualora intervenissero delle modifiche alle proprie condizioni, l'anziano (potrà rinnovare la domanda) dovrà segnalare la nuova situazione in cui si trova con possibilità di aggiornamento della graduatoria
7. L'anziano che risulta primo nella graduatoria, prima della predisposizione del relativo atto deliberativo di inserimento dovrà fornire gli accertamenti di cui all'art.4, punto 4.1, lett. a), b) e c), che verranno sottoposti al parere del responsabile sanitario della Residenza Protetta per verificarne la conformità.
8. Prima dell'inserimento si ritiene vincolante il parere del Responsabile della struttura circa la corrispondenza della residenza alla realizzazione del progetto di recupero previsto per l'anziano da inserire.
9. La pratica dovrà essere trasmessa alla G.C. per la relativa approvazione.
10. Successivamente verrà data comunicazione scritta circa la data d'ingresso all'interessato, al responsabile della struttura ed al servizio sociale territoriale che ha istruito la pratica.
11. Prima dell'ingresso effettivo in Residenza Protetta, per ogni singolo ospite verrà formulato un programma di inserimento e assistenza, alla cui formulazione concorrono operatori dei servizi sociali territoriali e lo psicologo della V[^] U.S.L. Unità Operativa Anziani e, dove possibile, saranno messi in atto contatti preliminari di preparazione dell'anziano all'inserimento in istituto e, nel contempo, gli operatori della struttura verranno preparati ad accogliere la persona ed informati e corresponsabilizzati sul progetto di recupero previsto per l'anziano in ingresso.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 6

Ammissione a strutture private

1. L'Amministrazione Comunale, potrà prevedere la presenza di anziani in strutture private o pubbliche diverse, che siano autorizzate al funzionamento in base alla vigente normativa, qualora non vi sia la possibilità di ospitalità nella Residenza Protetta "A. Sabbadini".
2. Per il pagamento della retta e per l'eventuale intervento economico dell'Amministrazione Comunale valgono i criteri definiti per la Residenza Protetta Comunale.
3. L'intervento dell'Amministrazione Comunale si attua quando:
 - a) l'anziano sia compreso nella graduatoria;
 - b) sia all'interno di quella fascia di bisogno per il quale, in base ai criteri predeterminati, sia inderogabile ed urgente un'accoglienza immediata in un ambiente protetto;
 - c) le strutture private siano in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.
4. Coloro che vengono ricoverati in altre strutture hanno comunque diritto ad essere trasferiti, previa richiesta da parte dell'interessato, qualora vi siano posti disponibili secondo le priorità indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 7

Graduatoria ed elementi di valutazione

1. Per le richieste di ammissione nella residenza protetta verrà formulata un'apposita graduatoria .
2. Nella graduatoria verrà data priorità a coloro che hanno riportato maggiore punteggio secondo i criteri indicati nell'allegata tabella 1 che è parte integrante del presente regolamento.
3. In caso di parità di punteggio, si terrà conto del parere del Servizio Psicologico della V° U.S.L., della maggiore età e successivamente della data di presentazione della domanda.

Art. 8

Delibera di ammissione e/o dimissione

1. La pratica di ammissione o di dimissione, corredata della documentazione necessaria, dovrà



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

essere presentata, su proposta del Servizio Sociale Distrettuale di Sarzana, alla Giunta Comunale per la delibera di approvazione, che dovrà essere adottata entro 10 giorni dalla presentazione.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

CAPO III

Art. 9

Retta di ricovero

1. La retta è giornaliera e viene stabilita annualmente con Deliberazione dell'Amministrazione Comunale. Con lo stesso atto vengono determinate le contribuzioni a carico dei familiari obbligati (dichiaratisi disponibili), nonché le contribuzioni facenti carico al Servizio Sociale e consistenti nella differenza fra la retta e la quota effettivamente versata dall'ospite in base al proprio reddito, fatto salvo quanto indicato al punto 6 dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. La retta viene determinata sulla base dei costi presunti di gestione dell'anno a cui si riferisce, avendo come riferimento i costi consuntivi.
3. Nel caso in cui l'utente già ospite nella Residenza Protetta non sia nella condizione economica di corrispondere alla retta sarà cura dell'ufficio amministrativo preposto, fatto salvo quanto stabilito al punto 6 dell'art. 4 del presente Regolamento, provvedere affinché i familiari obbligati contribuiscano alla copertura parziale o totale in proporzione alle loro risorse finanziarie.
4. Eventuali variazioni di retta saranno comunicate agli interessati 30 giorni prima dell'applicazione delle stesse; qualora entro il 30° giorno dalla nota di ricevuta non pervengano rilievi, la variazione si intende accettata, senza altra ulteriore comunicazione.
5. Non sono calcolate ai fini della retta le spese per:
 - a) assistenza medica;
 - b) assistenza infermieristica;
 - c) assistenza riabilitativa; che pur erogate nella Residenza Protetta, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
6. Sono escluse dalla retta e quindi a carico dell'ospite, o dei familiari tenuti agli alimenti, le seguenti spese:
 - a) piccole spese individuali;
 - b) spese per biancheria personale;
 - c) tickets, onorari medici non convenzionati con il S. S. N.;



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

d) soggiorni e viaggi esterni alla struttura;

e) spese per onoranze funebri.

7. L'ospite in caso di assenza temporanea dalla struttura per: vacanza, rientro in famiglia, ricovero ospedaliero, soggiorno climatico, ecc... è tenuto comunque a versare la quota a suo carico.

8. Qualora l'assenza superi n. 2 giorni continuativi verranno detratte le spese del solo vitto, proporzionalmente ai giorni di assenza e determinate all'inizio di ciascun anno.

9. In caso di dimissioni o decesso la contribuzione verrà calcolata in misura proporzionale ai giorni di effettiva presenza.

10. La retta di ricovero dovrà essere versata, da parte degli ospiti della struttura e/o dai parenti obbligati, anticipatamente entro il 5° e 10° giorno di ogni mese, tramite pagamento diretto a un incaricato della ditta che ha in gestione la Residenza protetta oppure su apposito c/c bancario intestata alla stessa.

La ditta dovrà comunicare, trimestralmente, al Comune il nominativo degli ospiti in ritardo coi pagamenti. Potrà essere data facoltà alla stessa di trattenere, a titolo di compenso per l'onere assunto, le somme incassate a compensazione dei corrispettivi dovuti per l'appalto. La stessa dovrà, comunque, fatturare il corrispettivo dell'appalto come risultante dagli esiti di gara.

11. Le Pubbliche Amministrazioni provvederanno a versare le rette dovute, per il mantenimento dei propri assistiti, versando quanto dovuto al Servizio Tesoreria del Comune di Sarzana, entro 30 giorno dal ricevimento della fattura. I Servizi Sociali comunicheranno mensilmente al servizio economato-provveditorato i dati necessari per l'emissione della fattura.

Art. 10

Contribuzione a carico degli ospiti

1. Gli ospiti della Residenza Protetta debbono provvedere al proprio mantenimento attraverso il pagamento della retta giornaliera.

2. La determinazione del contributo a carico dell'ospite, qualora non venga pagata la retta intera, viene fatta con riferimento a tutte le entrate finanziarie e patrimoniali di qualsiasi genere e tipo ed a qualsiasi titolo percepito.

3. Tale quota, stabilita sulla base delle risultanze accertate al momento dell'ingresso, potrà subire



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

delle variazioni, qualora diverse condizioni economiche e patrimoniali venissero successivamente accertate.

4. L'Amministrazione, nel caso di inadempimento agli obblighi assunti dal ricoverato, si riserva di far valere i propri diritti sull'intero patrimonio a quest'ultimo appartenente, fino alla concorrenza della retta annuale in vigore a far tempo dal momento dell'ingresso, anche in materia di rivalutazione capitaria ed interessi legali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L'amministrazione provvederà alla tutela dei propri diritti anche nei confronti dei beni che, in caso di decesso dell'ospite, venissero eventualmente acquisiti al patrimonio degli eredi, sino a concorrenza delle somme dovute.

6. Le variazioni annuali di pensione ovvero ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ammesso, determinano l'aggiornamento automatico del contributo a carico dell'ospite.

7. Analogamente le variazioni delle rette determinano, automaticamente, l'aggiornamento del contributo a carico degli ospiti ammessi a "retta intera".

8. Agli ospiti della struttura che non hanno altre possibilità finanziarie, l'Amministrazione garantisce una quota pari al 25% della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti in vigore nell'anno, in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 3 della L. R. 21/88. Le quote vengono dedotte dalla pensione in godimento e corrisposte all'atto del ritiro della stessa.

9. In caso di inadempimento, l'Amministrazione provvederà infine a revocare l'erogazione delle quote di cui al precedente comma, le quali non siano state materialmente acquisite dall'ospite al momento del suo decesso.

Art. 11

Contributo a carico dei familiari

1. Al momento dell'ingresso in struttura, i familiari e/o ogni altra persona dichiaratasi a tal fine disponibile, sottoscriveranno l'impegno al pagamento, in via solidale, di tutto quanto necessario al mantenimento dell'ospite presso la struttura medesima.

2. Nell'atto di impegno potrà essere stabilito l'ammontare massimo della somma che i familiari e/o le persone di cui al precedente comma saranno tenute a versare per il mantenimento dell'ospite presso la struttura.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

3. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 sarà effettuato dietro semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. Il Servizio Sociale comunale, anche ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 616/77, provvederà al pagamento dell'eventuale differenza fra l'ammontare della retta stabilita dall'A. C. e le somme poste a carico dell'ospite e/o dai soggetti obbligati sulla base delle capacità di reddito.
5. La revisione delle condizioni economiche dei familiari ai fini della rideterminazione del contributo a carico degli stessi, può avvenire:
 - a) d'ufficio ogni anno;
 - b) dietro richiesta degli interessati nei casi di mutamenti della situazione reddituale del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata.

Art. 12

Applicazione delle quote di compartecipazione

1. Le quote di compartecipazione, sia a carico degli ospiti delle strutture residenziali che dei loro familiari, vengono applicate automaticamente in relazione alla documentazione richiesta, fatta salva diversa proposta presentata dal Servizio Sociale, dalla quale dovrà risultare, tramite approfondita indagine, la particolarità della situazione accertata, opportunamente motivata e corredata dalla relativa documentazione.
2. La presente normativa viene applicata anche agli ospiti già ricoverati nelle strutture residenziali con contributo retta a carico dell'Ente Pubblico.

Art. 13

Rivalsa ed inadempienze

1. L'Amministrazione si riserva di dar corso alle procedure di recupero giudiziale delle somme dovute:
 - a) in caso di inosservanza da parte dell'ospite e/o delle persone obbligate ai sensi dell'art. 11, comma 1, degli impegni assunti al momento del ricovero nella struttura;
 - b) in caso di anziano ospite proveniente da altro Comune, qualora vi siano delle inadempienze da



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

parte di quest'ultimo agli obblighi assunti secondo quanto previsto all'art. 4, comma 7.

Art. 14

Rimborso retta

1. In caso di dimissione o di decesso dell'ospite, l'utente o i familiari che sono in regola con il pagamento della quota di retta dovuta hanno diritto alla restituzione della somma versata in eccedenza in proporzione all'entità dei giorni non fruiti, previa detrazione delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione Comunale e la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) domanda in carta semplice
 - b) atto notorio che dimostri la legittimità dell'erede o degli eredi che dichiarino eventualmente il soggetto autorizzato alla riscossione.
2. Il provvedimento di restituzione è oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 15

Custodia valori

1. Gli ospiti possono chiedere di depositare piccole somme di denaro e/o oggetti di valore in loro possesso, nella cassaforte della Residenza.
2. Il Responsabile della struttura risponderà della loro conservazione.
3. La Residenza è manlevata da ogni responsabilità per quanti non adempiano a tale norma.
4. All'atto del deposito verrà stilato, in duplice copia, un apposito elenco nominativo in cui verranno indicati i beni e l'entità di denaro depositati.
5. Tutte le operazioni di deposito e prelievo effettuati dagli ospiti verranno registrate sull' apposito elenco nominativo, che verrà controfirmato dall'interessato e dal Responsabile della struttura o da altro personale da esso delegato.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 16

Fondo Economale

1. Il Responsabile della struttura si avvale di un fondo economale che verrà costituito con apposito atto della G.C. e gestito dall'Economo Comunale con rendiconto finale e relativo discarico disposto con atto apposito del responsabile dell'ufficio economato per far fronte a piccole spese riguardanti l'acquisto di materiale o iniziative varie di piccola entità, che dovranno essere rendicontate.
2. L'entità del fondo viene definita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma precedente.

Art. 17

Vita comunitaria

1. L'ospite gode di ogni libertà di entrata e uscita dalla struttura nel rispetto della quiete degli altri residenti, dandone ogni volta comunicazione al personale di servizio.
2. La chiusura serale avviene di norma alle ore 22,00; si garantisce comunque, in situazioni particolari, il rientro agli ospiti anche oltre l'orario di chiusura.
3. Qualora l'assenza si protragga per più di una giornata l'ospite è tenuto a comunicarlo al Responsabile della Residenza ed a fornire il recapito provvisorio.
4. L'ospite può ricevere visite tutti i giorni, in qualunque ora del giorno, non arrecando disturbo agli altri residenti, di norma, privilegiando la fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 21,00.
5. I familiari in visita all'ospite possono, in particolari occasioni, pranzare con il parente ospite della struttura, poiché questo sia compatibile con le esigenze organizzative e strutturali della Residenza, previo pagamento del pasto consumato.
6. L'ospite ha possibilità di portare nella propria stanza suppellettili, oggetti personali o piccoli mobili, compatibilmente con lo spazio a lui assegnato e nel rispetto dei diritti degli altri ospiti.
7. Gli abbinamenti tra gli ospiti saranno effettuati tenendo conto degli elementi che emergeranno dalle relazioni del Servizio Sociale e dallo Psicologo dell'Unità Operativa Anziani della V° U.S.L..
8. L'assegnazione delle camere può essere modificata a giudizio del Responsabile della struttura.
9. Le camere singole vengono di norma riservate agli ospiti con più gravi problemi di salute o con



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

specifiche patologie.

10. Gli orari che regolano la vita degli ospiti in struttura sono indicativamente i seguenti:

- colazione: 8,00 - 8,30
- pranzo: 12,00 - 13,30
- merenda: 16,00 - 16,30
- cena: 18,00 - 19,30

Eventuali modifiche potranno essere individuate dal Comitato di Gestione in riferimento anche a particolari esigenze di carattere stagionale.

11. Il menù giornaliero viene esposto nella sala da pranzo con sufficiente anticipo, entro le ore .
Gli ospiti hanno facoltà di chiedere delle variazioni rispetto al menù.

12. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del responsabile sanitario.

13. Le modalità organizzative della struttura garantiranno l'accesso alla struttura medesima di ministri di culto e di altre persone, esterne o familiari, la cui presenza sia richiesta dagli utenti, al fine di favorire la piena autorealizzazione e mantenere all'anziano la solidarietà attiva del proprio tessuto ambientale.

14. Gli ospiti possono effettuare volontariamente piccole attività utili alla collettività, in accordo con le figure tecniche e con il Responsabile della struttura.

15. Agli ospiti che svolgano piccoli servizi utili alla collettività possono essere erogate piccole somme di denaro allo scopo di stimolare la partecipazione alla vita comunitaria in Residenza Protetta.

16. Possono essere allontanati dalla Residenza, previo accertamento scritto da parte dei Servizi Psichiatrici della V° U.S.L., ospiti il cui comportamento risulti fortemente turbativo e/o pericoloso per se stessi e per gli altri.

17. Il Responsabile della struttura, in casi particolarmente gravi, sia relativamente ad episodi comportamentali verificatesi e documentati, sia in relazione a permanenti stati soggettivi di malessere ed indisponibilità dell'anziano a rimanere nella struttura, con documentato parere dei tecnici (psicologo, assistente sociale, operatori), può disporre l'immediato trasferimento dell'ospite in altra idonea struttura.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 18

Attività

1. La Residenza Protetta, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, fornisce ai propri ospiti i seguenti interventi:
 - a) assistenza diretta alla persona: aiuto per l'igiene personale, per i pasti e per le funzioni della vita quotidiana;
 - b) assistenza tutelare: protezione, controllo e sorveglianza della persona;
 - c) attività di animazione per favorire le capacità di rapporto e di socializzazione e per sollecitare le potenzialità individuali, culturali e creative, per offrire occasioni di ricreazione, svago e incontro;
 - d) prestazioni di natura sanitaria: controlli medici, cura delle malattie, qualora non richiedenti ricovero ospedaliero, medicazioni e terapie, prestazioni riabilitative non complesse;
 - e) servizi di tipo alberghiero: cucina, servizio pasti, lavanderia, stireria, pulizia degli ambienti di vita;
 - f) continuità dell'assistenza qualora l'ospite perda in tutto o in parte la propria autosufficienza.

Art. 19

Personale

1. Le prestazioni alberghiere e tutelari vengono fornite con personale professionalmente qualificato alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale e/o in rapporto convenzionato, sono predisposti turni di lavoro che garantiscano un rapporto personale/ospite secondo standard definiti dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 20

Il Responsabile della struttura

1. Il Responsabile della Residenza Protetta coordina il funzionamento complessivo della struttura al fine di perseguire gli obiettivi individuati dall'Amministrazione Comunale e l'organizzazione della



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

vita comunitaria.

2. Assicura alla struttura una unitarietà di indirizzo, componendo gli apporti delle varie categorie di personale e valorizzando i rapporti di collaborazione fra tutti i dipendenti, anche attraverso periodici incontri di programmazione-verifica degli interventi, avvalendosi della consulenza/collaborazione dello psicologo e dell'assistente sociale territorialmente competente.
3. Controlla l'attività dei diversi servizi e l'attività del personale addetto all'anziano.

Art. 21

Personale sanitario

1. Le prestazioni infermieristico - sanitarie sono erogate da personale specializzato, secondo gli standard in vigore.
2. E' di pertinenza dei medici operanti nella struttura la responsabilità terapeutica di ciascun ospite, comprese le richieste di visite specialistiche o ricoveri ospedalieri.
3. Il medico responsabile dell'assistenza sanitaria agli ospiti, in conformità della vigente normativa regionale, è tenuto a garantire:
 - a) l'adozione e l'applicazione da parte della struttura di norme igienico - sanitarie rispondenti alla tutela delle condizioni psico-fisiche dei ricoverati;
 - b) la predisposizione e l'attuazione di misure di prevenzione nei confronti della comunità degli ospiti;
 - c) la vigilanza sulla tenuta dei farmaci, ai sensi della normativa in atto.

Art. 22

Assistenti sociali

1. Le Assistenti Sociali, operanti nel territorio, nello spirito di quanto previsto dalla Legge n.21/88, attuano in maniera capillare tutti gli interventi tesi a prevenire il ricovero dell'anziano nella struttura.
2. L'Assistente Sociale che riceve una richiesta di ricovero, valutata l'ineluttabilità dello stesso, dopo aver sentito i familiari dell'interessato (qualora ne abbia), predispone la stesura della relazione



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

sociale e cura l'istruttoria della pratica prevista per l'ammissione.

3. L'Assistente Sociale collabora con lo psicologo e con gli operatori della struttura nella formulazione ed attuazione del programma di inserimento.

4. Una volta realizzato il ricovero sarà cura dell'Assistente Sociale mantenere un rapporto con l'anziano inserito.

Art. 23

Personale addetto all'assistenza

1. Il personale addetto all'assistenza, sempre presente all'interno della struttura e direttamente a contatto con l'anziano, assume un'importanza fondamentale per le sue specifiche competenze volte al mantenimento ed alla promozione del più alto livello possibile di autonomia dell'utenza.

2. Questo personale deve garantire agli ospiti il soddisfacimento dei bisogni primari, supportandoli nelle difficoltà personali e di autonomia nonché collaborare attivamente affinché gli stessi possano partecipare alle varie attività interne ed esterne alla struttura.

Art. 24

Volontariato

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore e l'essenziale contributo del volontariato.

2. A tale scopo promuove la collaborazione con associazioni ed organismi di volontariato per il perseguimento degli obiettivi del servizio, raccogliendo stimoli, proposte e contenuti per una migliore qualità del servizio ed inserendo le attività del volontariato all'interno della programmazione prevista, tenuto conto dei requisiti di idoneità in possesso dei soggetti volontari.

3. L'attività di volontariato nella struttura verrà attuata nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25

Norma transitoria

1. Per la formulazione della graduatoria si intendono già acquisite le domande presentate



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

antecedentemente alla data di approvazione del presente regolamento che dovranno essere aggiornate alla luce di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 26

Norme di rinvio

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno validità sino all'approvazione di nuove norme regolamentari e/o della loro modifica.
2. Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali.
3. Il presente Regolamento sostituisce ed annulla precedenti atti riguardanti tale materia ed entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività dell'atto che approva lo stesso, a norma dell'art. 7, comma 5 dello Statuto comunale.



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO
RESIDENZA PROTETTA
"A. SABBADINI"**

INDICE

CAPO I

Art. 1 Finalità del servizio.....	pag. 2
Art. 2 Destinatari.....	pag. 2

CAPO II

Art. 3 Ammissioni temporanee	pag. 4
Art. 4 Documentazione richiesta per l'ammissione.....	pag. 4
Art. 5 Procedure di ammissione	pag. 6
Art. 6 Ammissione a strutture private	pag. 8
Art. 7 Graduatoria ed elementi di valutazione	pag. 8
Art. 8 Delibera di ammissione e/o dimissione	pag. 8

CAPO III

Art. 9 Retta di ricovero.....	pag. 10
Art. 10 Contribuzione a carico degli ospiti	pag. 11
Art. 11 Contributo a carico dei familiari	pag. 12
Art. 12 Applicazione delle quote di compartecipazione	pag. 13
Art. 13 Rivalsa ed inadempienze	pag. 13
Art. 14 Rimborso retta.....	pag. 14
Art. 15 Custodia valori.....	pag. 14
Art. 16 Fondo economale.....	pag. 15
Art. 17 Vita comunitaria	pag. 15
Art. 18 Attività	pag. 17
Art. 19 Personale.....	pag. 17



CITTA' di SARZANA
Provincia della Spezia

Art. 20 Il Responsabile della struttura.....	pag. 17
Art. 21 Personale sanitario	pag. 18
Art. 22 Assistenti sociali	pag. 18
Art. 23 Personale addetto all'assistenza	pag. 19
Art. 24 Volontariato	pag. 19
Art. 25 Norma transitoria	pag. 19
Art. 26 Norme di rinvio.....	pag. 20

ALLEGATI

Allegato **“A”**

Tabella **“1”**